ALLEGATO A

ULTERIORI CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA ORDINARIA
(O.M. n. 215/1991 e ss. mm. ed ii.)

Si precisa che:

¬ **L'elettorato attivo e passivo per l'elezione della componente GENITORI** degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola primaria e dell'infanzia spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore (art.7).
¬ **I CANDIDATI** debbono essere elencati con l'indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita.
¬ **Ciascuna LISTA** deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Ogni lista, per ciascuna componente, può comprendere il seguente numero di candidati:
– componente genitori degli alunni: fino a n. 16 candidati tra i quali 8 da eleggere;

Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione elettorale (presso l'Ufficio di segreteria dell'Istituto nelle ore di ufficio)

¬ Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che devono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente e per lo stesso Consiglio di Istituto. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio. Occorre documento valido di riconoscimento.
¬ Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentito, invece, all'eletto di rinunciare alla nomina.
¬ Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun candidato può presentare alcuna lista. Nessun componente della Commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.
¬ L'illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, ,delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie. Nelle Scuole sono disponibili spazi per l'affissione dei programmi elettorali ed è consentita la distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche.
¬ Le richieste per le riunioni nelle scuole in orario extrascolastico vanno presentate al Dirigente Scolastico almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.

MODALITÀ DELLE VOTAZIONI

Le votazioni saranno effettuate in presenza con modalità che saranno successivamente illustrate Per la COMPONENTE GENITORI, ogni elettore può esprimere 2 VOTI DI PREFERENZA.

I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi esercitano il diritto di voto una sola volta, presso il seggio relativo alla scuola frequentata dal figlio minore.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento...

Ai sensi dell'art. 37 del D. L.gs. n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina del membro del Consiglio di Istituto da integrare per gli anni scolastici 24/25 e 25/26.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto della nostra scuola, con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 membri, così suddivisi:

- N. 8 rappresentanti del personale docente;
- N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni/e;
- N. 2 rappresentanti del personale amministrativo; Il Dirigente scolastico, quale membro di diritto. Presidente: 1 genitore.
- Vicepresidente: 1 genitore
- Segretario: 1 scelto tra tutti i componenti

Le riunioni sono fissate dal Presidente in orario extra-scolastico e compatibili con le esigenze dei Consiglieri. Durata in carica: 3 anni. Per quanto non previsto nella presente circolare e, in particolare, per i compiti e le funzioni del Consiglio di Istituto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.lgs. 297/94, al D.I. 129/2018 e all'O.M. 215/1991 e ss. mm.ii

L'Istituzione si riserva di modificare le modalità di votazione per eventuali e sopraggiunte disposizioni normative in merito all'emergenza Covid-19.